

ances -

Il Direttore generale informa che l'art. 11 (comma 1°) del Trattato di riasicurazione fra l'I. I. B. A. e la "Compagnie Suisse de Reassurance" dispone quanto segue:

"L'Istituto invierà alla Suisse trimestralmente il riepilogo di tutte le partite industriali riflettenti la riasicurazione avvenuta".

Il successivo art. 12 stabilisce che per le quote che la Suisse riasicurerà presso l'Istituto si seguiranno le stesse norme tenute nei riguardi delle riasicurazioni passive dell'Istituto.

Per semplicità amministrativa si preferisce inviare e ricevere gli stessi riepiloghi annualmente anziché trimestralmente. Poiché la Società sopraindicata, con sua lettera del 10 luglio 1952, ha aderito alla nostra proposta di modificare in tal senso il Trattato, il Direttore generale rimette all'approvazione del Consiglio, a norma dell'art. 8 del R. D. L. 29 aprile 1923, n° 966, ed in conformità di quanto già avvenuto con le Società Unionis e Comuna, tale proposta perché